

ORIGINALF B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv. Silvia Tanzi

NON DEFINITIVA
Sent. N. 5616/12
R.G.N. 2031/11
Cron. N. 7089/12
Rep. N. /

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

....., rappresentata e difesa,
giusta delega resa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Marco Bordoni ed
elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena, Via Emilia n. 3 presso
lo studio del medesimo

G. di P.
Avv. Silvia Tanzi

ATTRICE

CONTRO

ASS.NI SPA

PUBBLICATA IL
20 LUG 2012

CONVENUTI CONTUMACI

Con l'intervento volontario di

A ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, giusta delega resa in calce alla comparsa, dall'avv.
..... i presso lo studio del quale,
domicilio

Oggetto:
risarcimento danni

All'udienza del 30/3/2012 le parti concludevano come da note facenti parte
integrante del verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di cessionaria del

credito vantato da conveniva in giudizio Ass.ni SPA e
..... per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro
verificatosi il data 18/9/2010 in Bologn.

I convenuti non si costituivano e, pertanto, veniva dichiarata la contumacia dei
medesimi.

Interveniva in causa Ass.ni SPA, in qualità di compagnia assicuratrice del
veicolo di proprietà dell'attrice, assumendo di essere, in virtù della normativa
relativa all'indennizzo diretto, deputata per legge alla liquidazione dei danni
eventualmente sofferti dalla danneggiata.

Il difensore di parte attrice eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'intervento volontario di Assicurazioni nel giudizio promosso
dall'attrice contro il responsabile civile e la compagnia assicuratrice di questi.

Stante l'eccezione formulata dall'attrice veniva fissata udienza di precisazione
delle conclusioni e, sul punto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come già statuito dalla la Corte Costituzionale - 180/2009 - e ribadito da
numeroso e conformi pronunce, l'azione ex art. 145/2 del D.Lgs 209/2005 è
facoltativa ed alternativa rispetto a quella esperibile nei confronti del responsabile
civile ex art. 2054 c.c.

Pertanto il danneggiato resta libero di scegliere tra l'azione diretta, nei confronti
del proprio assicuratore, e quella nei confronti del responsabile civile, purchè abbia
inoltrato la raccomandata di richiesta risarcitoria nei confronti dei soggetti citati in
giudizio. Nel caso de quo l'attrice aveva provveduto in tal senso, con raccomandata
A.r. del 30/9/2010 (doc. 5 di parte attrice)

Non vi è dubbio che, qualora il danneggiato si attivi con azione "tradizionale",
esplicitando di non volersi avvalere dell'applicazione processuale della

convenzione CARD, l'assicuratore del danneggiato medesimo si trova a non avere alcuna implicazione che possa giustificare l'intervento in causa. Non sussiste, infatti, alcun interesse ad agire né ex art. 100 né ex art. 105 c.p.c. in quanto l'iniziativa dell'attore implica l'inapplicabilità del c.d. *indennizzo diretto* quindi l'eventuale pagamento senza compensazione da parte del responsabile civile.

L'eccezione di parte attrice è, pertanto, fondata

Spese secondo la soccombenza.

P. Q. M.

Il giudice di Pace, non definitivamente pronunciando nella causa civile 2031/2011

R.G. contrariis rejectis

DICHIARA

L'inammissibilità dell'intervento di Ass.ni

CONDANNA

Ass.ni SPA in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 100,00 per spese, 300,00 per diritti e € 250,00 per onorari, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge

RINVIA

Per la prosecuzione della causa, all'udienza del 14 dicembre 2012 ore 11,15

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.

Bologna, 13 luglio 2012

Il Giudice di Pace

Avv. Silvia Tanzi

Deposito in Cancelleria
IL 20/07/2012
D. Sc. F. Rossi

